SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1959

(27ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » **(436)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 400, 401
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 400, 401
RODA 400

« Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » **(590)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 397, 399
PESENTI 398
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 398
RODA 398

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Conti, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Oliva, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (590) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge, che non figura nell'ordine del giorno, è stato trasmesso con carattere di urgenza dalla Camera dei deputati, che l'ha approvato, ed è stato deferito per la deliberazione alla nostra Commissione. Non facendosi osservazioni in contrario,

ritengo che possa essere esaminato in questa seduta.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale farò io stesso una breve illustrazione.

Vi sono notevoli quantità di vino della passata vendemmia che sono ancora giacenti nelle botti; si tratta, in parte, di vino acescente o alterato che si dovrebbe vendere a prezzo bassissimo, determinando una concorrenza pericolosa per la vendita del vino di buona qualità. E allora si chiede che tale vino possa essere ammesso alla distillazione in modo da liberare le botti per la prossima vendemmia. Analogo provvedimento è stato preso negli anni 1953, 1954, 1955, 1957: si tratta ora di rinnovarlo per la presente stagione.

Nel disegno di legge in esame la Camera dei deputati ha voluto un abbuono di imposta di fabbricazione, per il vino destinato alla distillazione, fino all'80 per cento se convertito in alcool, e al 90 per cento se convertito in acquavite. Tale abbuono è subordinato alla condizione che il vino sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticultori produttori e a un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.

RODA. Un'osservazione di massima. Sembra strano che in un paese dove si fa il vino con l'uva ci siano giacenze. A Milano certamente la percentuale di vino fatto con l'uva non supera il dieci per cento, e questo è anche un difetto dovuto alla attuale legislazione dei dazi comunali. Però mi pare che il provvedimento tenda a dare maggior posto alla nuova vendemmia. Le vendemmie hanno cicli di produzione alterni. Abbiamo visto avvicendarsi vendemmie di 40 milioni di quintali di uva a vendemmie di 65 milioni. Comunque, io so che quando si trattò di tutelare i prezzi delle uve, all'epoca della vendemmia, saltò fuori la questione della conservazione dei mosti e dei vini stessi. Noi siamo in difetto e in carenza soprattutto di cooperative e di consorzi agrari. Se noi avessimo la possibilità, specialmente nel Mezzogiorno, di conservare i vini, ecco che questa scorta di vini tra una vendemmia e l'altra servirebbe da tutela calmieratrice dei prezzi e ci sottrarrebbe a quella oscillazione spaventosa dei prezzi stessi che si verifica da una vendemmia all'altra e di cui le prime vittime sono i piccoli produttori (che debbono vendere l'uva, quando è abbondante, perchè non hanno il posto per mettere il mosto) e i consumatori che sono esposti a queste oscillazioni.

Ora questi provvedimenti che hanno sapore di empirìa e che ricorrono tutti gli anni, denunciano una crisi di fondo, in primo luogo la mancanza di adeguati depositi per far luogo alle giacenze. D'altra parte le cose sono quelle che sono; noi predichiamo al deserto e andiamo avanti così.

PESENTI. Sarebbe opportuno sapere quanto possono venire a costare all'Erario queste agevolazioni; di solito nelle relazioni almeno questi dati dovrebbero sempre esserci. Si discute sempre senza conoscere la portata finanziaria di un provvedimento.

A me pare inoltre che sarebbe opportuno abolire l'imposta sui vini, come si è sempre detto di voler fare, perchè questo darebbe veramente la possibilità di estendere il mercato in modo più naturale e più sano, in quanto il vino viene fatto anche con l'uva. Se vi fosse una riduzione delle imposizioni vi sarebbe un aumento del consumo e la possibilità, quindi, di concedere agevolazioni maggiori.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso precisare, per quanto riguarda l'onere finanziario, che l'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che « lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta ». Quindi questo spirito, il quale viene ad essere accantonato, ritorna sul mercato e naturalmente paga la sua imposta; e l'Erario ha un arresto del gettito, non una perdita definitiva.

Quanto al problema dell'abolizione della imposta sui vini, l'esperienza ha insegnato,

proprio in questi ultimi anni, che il prezzo del vino ha avuto delle punte altissime e delle punte bassissime in permanenza dello stesso tributo, per cui è molto discutibile affermare che l'abolizione del dazio sul vino potrebbe togliere completamente gli inconvenienti che sono lamentati quando la produzione è molto alta. Il prezzo indubbiamente deriva dal consumo e dall'entità della produzione.

In ogni modo il problema dell'abolizione o della riduzione dell'imposta sul vino è allo studio e penso che il Governo sia in grado, fra non molto, di fare le relative proposte in merito. Intanto io chiedo all'onorevole Commissione di approvare il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che la acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.

(*È approvato*).

Art. 4.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (436) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione dando la parola al rappresentante del Governo, che nella seduta precedente si era riservato di fare delle precisazioni sulla questione.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'11 aprile 1955 fu emanato il provvedimento n. 288, il quale all'articolo 3 stabiliva che « ove non sia possibile provvedere con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere e il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi ».

Con l'abrogazione del secondo comma di questo articolo, torniamo alla vecchia legge sulla contabilità, la quale autorizza gli Istituti di credito incaricati dei servizi di Tesoreria, ad aperture di credito a favore di funzionari delegati. C'è poi l'articolo 338 del Regolamento il quale stabilisce che i funzionari delegati, secondo la facoltà loro attribuita dai regolamenti e dalle speciali autorizzazioni dell'amministrazione competente, dispongono spese nei limiti delle aperture di credito loro concesse; quindi, in modo più semplice, i funzionari ordinano i pagamenti e poi debbono renderne conto all'amministrazione.

RODA. Io, per tranquillizzare la mia coscienza, voglio anche rendermi conto del contenuto di questa variante, che dovremmo approvare. Ciò premesso, poichè è una variante che fornisce la possibilità di una discussione nel merito, vorrei chiedere al rappresentante del Governo: 1) se non sia logico che le borse di studio, se debbono essere accordate, debbano far capo a un Ministero solo, cioè a quello della pubblica istruzione; 2) se altri Ministeri, oltre quello degli affari esteri e quello della pubblica istruzione, concedono borse di studio; 3) se la risposta alla seconda domanda è negativa, le ragioni per cui eccezionalmente un solo Ministero — quello degli esteri — è autorizzato a concedere borse di studio; 4) il motivo per cui si concedono queste borse di studio; 5) queste borse di studio che vantaggio arrecano al Ministero; 6) se le borse di studio si sono sempre concesse.

PRESIDENTE. In pratica è stato rilevato che ciò che doveva essere una semplificazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1955, impediva invece la sollecita concessione delle borse di studio.

Ed allora si è ritenuto opportuno con il disegno di legge in esame abolire le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 288, e ritornare alle norme di cui all'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, e all'articolo 338 e seguenti del regolamento.

RODA. Ad un certo momento, e più esattamente nell'aprile 1955 il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una legge spe-

ciale e l'articolo 3 di questa legge (in cui è detto tra l'altro che non si possono prelevare i fondi se non dopo aver avuta l'approvazione della Corte dei conti) autorizza il pagamento delle borse di studio a mezzo di aperture di credito: questo, cioè, era possibile non più di quattro anni fa, dal momento in cui si era messo in moto l'apparato legislativo. Adesso, invece, si prevede di rientrare nella norma generale senza passare attraverso le norme speciali dopo il parere della Corte dei conti. È lecito da parte mia chiedere il motivo per cui nel 1955, in occasione della concessione di borse di studio da parte del Ministero degli affari esteri, si è creduto necessario introdurre una norma speciale, per cui occorre prima il controllo della Corte dei conti?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lecitissimo. Si tratta peraltro di questo: non è una nuova istituzione di borse di studio, ma sono disposizioni parallele a quelle che vengono prese dagli altri Ministeri degli esteri dei diversi Paesi. Perciò il nostro Ministero degli affari esteri agisce d'accordo con gli altri Dicasteri degli esteri stranieri.

PRESIDENTE. Credo sia interessante oltre che chiarificatore il testo del parere espresso dalla 3ª Commissione permanente degli affari esteri del Senato sul disegno di legge al nostro esame. Tale parere dice testualmente:

« L'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 288, stabilisce che, per il pagamento delle borse di studio concesse dal Ministero degli affari esteri a cittadini stranieri, ove non sia possibile provvedere con mandato diretto l'Amministrazione possa provvedere a mezzo di aperture di credito a favore del proprio cassiere. Ma i prelevamenti su tali aperture di credito a favore del proprio cassiere possono essere effettuati solamente con ordinativi di pagamento che, a loro volta, possono essere emessi soltanto ad avvenuta registrazione dei decreti ministeriali concessivi alla Corte dei conti.

Questa disposizione impedisce che il funzionario delegato possa provvedere, come le norme generali della contabilità generale dello Stato consentono, al pagamento immediato delle borse nei casi in cui ciò si renda indispensabile. Infatti, egli non ha la facoltà di effettuare prelevamenti sulle aperture di credito con buoni a proprio favore.

Per evitare questo inconveniente, basta sopprimere il comma secondo dell'articolo 3 della legge surricordata, come dispone il disegno di legge sottoposto per il parere alla 3ª Commissione.

Con l'approvazione del presente disegno di legge sarà nell'avvenire evitato che non possano essere effettuati, come d'obbligo, nella prima decade del mese i pagamenti mensili delle borse e che si debba fare a volte ricorso ad accorgimenti contabili per versare ai titolari delle borse di studio « estive », che spesso sono per un solo mese, la somma loro dovuta almeno prima della loro partenza dall'Italia.

Risulta, pertanto, evidente l'utilità del disegno di legge in esame, già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

In conclusione, la Commissione degli affari esteri del Senato della Repubblica dà parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 436, che modifica la legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 288,

relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari